



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 3 febbraio 2006

Nuovo intervento della FIGC per rafforzare l'impegno contro la violenza negli stadi: alla vigilia del nuovo turno di campionato, dopo i recenti episodi di intolleranza razziale e di esibizione di striscioni inneggianti alla violenza e alla discriminazione, è stata inviata all'Associazione italiana arbitri e all'Ufficio Indagini federale una nota con un richiamo al rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ordine pubblico.

Il testo del comunicato è stato trasmesso per conoscenza agli uffici competenti del Ministero dell'Interno.

Al fine di migliorare il coordinamento, in occasione delle gare dei campionati di serie A, serie B, serie C1 e C2, la Federazione ritiene inoltre opportuno che l'arbitro, il rappresentante dell'Ufficio indagini e il responsabile dell'Ordine pubblico, si riuniscano nello spogliatoio riservato all'arbitro un'ora prima dell'inizio della partita.

Nella nota inviata ad Associazione arbitri e Ufficio indagini si ricorda in particolare il dettato dell'articolo 62 delle NOIF (Norme organizzative interne FIGC) che disciplina e individua compiti e responsabilità di tutti i soggetti. Questo il testo integrale della norma:

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene,

oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.